

# Alla Consulta l'indeducibilità Imu dall'Irap

Cgt Reggio Emilia

Si genera un valore della produzione non effettivamente prodotto

Dario Deotto  
Luigi Lovecchio

Non è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale della previsione di indeducibilità dell'Imu dalla base imponibile Irap, in quanto incoerente con la struttura del tributo regionale. Non è di ostacolo alla nuova remissione alla Consulta il fatto che questa abbia dichiarato non fondata la questione di legittimità in esame, con sentenza n. 21/2024, atteso che tale pronuncia si è limitata a confutare il parallelismo tra Ires e Irap.

Con l'ordinanza 123, depositata il 9 maggio, la Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Emilia (presidente e relatore Montanari) ha così nuovamente sottoposto alla Corte costituzionale la disciplina della indeducibilità dell'Imu dal valore della produzione soggetta a Irap.

## I precedenti

Il punto di partenza è la sentenza 262/2020 con cui la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità delle norme che prevedevano la totale indeducibilità dell'Imu dal reddito d'impresa. In tale pronuncia, la Corte ha evidenziato come la determinazione del reddito d'impresa sia fondata, per espressa scelta legislativa, dal principio di inerenza. Questo significa che, in linea di massima, tutti i costi che manifestano tale correlazione con l'attività d'impresa devono essere deducibili ai fini reddituali, a pena di violare il principio di capacità contributiva e di ugua-

glianza. Detto in altri termini, una volta che il legislatore ha selezionato i criteri da seguire per determinare la base imponibile, eventuali deviazioni da tali criteri devono essere giustificate da specifiche ragioni, altrimenti si contravviene alla coerenza dell'entrata tributaria.

Con la sentenza 21/2024, il giudice delle leggi ha rigettato la questione di legittimità afferente l'indeducibilità dell'Imu dall'Irap, in ragione delle peculiarità del tributo regionale. È stato infatti osservato che l'Irap colpisce il valore della produzione che costituisce una grandezza qualitativamente diversa dal reddito d'impresa. Sempre nel ragionamento della Corte, si è altresì rilevato come l'originario rimettente non fosse stato in grado di evidenziare, all'interno della normativa di riferimento, un criterio di coerenza interna che imponesse di rendere deducibile il tributo comunale dalla base imponibile.

## La Cgt di Reggio Emilia

Nell'ordinanza della Cgt di Reggio Emilia si tiene conto di tale precedente in termini e si evidenzia, mutuando le argomentazioni della difesa del contribuente, che l'indeducibilità dell'Imu genera un valore della produzione non effettivamente prodotto che pertanto non è in alcun modo suscettibile di essere destinato alla remunerazione dei fattori della produzione.

A ciò si aggiunga la disparità di trattamento che si verifica tra l'imprenditore che utilizza in locazione un fabbricato strumentale e quello che invece ne è proprietario.

Nel primo caso, secondo le ordinarie logiche economiche, l'importo dell'Imu viene traslato sull'inquilino, sotto forma di canone di locazione, e risulta quindi deducibile ai fini Irap. Non accade lo stesso nella seconda ipotesi. Da qui la remissione alla Consulta.